



Guida

Solarium

V4.1 24.05.2022

www.bag.admin.ch/solarium-it

Contatto

Tel.: 058 462 96 14

E-mail: str@bag.admin.ch

Guida per l'utilizzo dei solarium

sulla base dell'ordinanza concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS; RS 814.711)

1 Introduzione

1.1 Basi giuridiche

La presente guida spiega ai gestori di solarium (di seguito «gestori») come conformarsi alle disposizioni della *legge federale del 16 giugno 2017¹ sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (LRNIS)* e alle disposizioni d'esecuzione dell'*ordinanza del 27 febbraio 2019² concernente la legge federale sulla protezione dai pericoli delle radiazioni non ionizzanti e degli stimoli sonori (O-LRNIS)*.

Le disposizioni dell'O-LRNIS specificano, sulla base dell'articolo 3 capoverso 1 LRNIS, come i gestori possano attenersi alle norme di sicurezza del fabbricante sull'installazione, l'utilizzo e la manutenzione dei solarium. Queste norme devono soddisfare i requisiti in materia di radiazioni definiti nella norma SN EN 60335-2-27 «Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso dome-

stico e similare – Parte 2-27: Norme particolari per apparecchi per il trattamento della pelle con raggi ultravioletti ed infrarossi»³, versione del 2013 (di seguito «norma sui solarium»). Questi requisiti della norma sui solarium sono stati ripresi nell'O-LRNIS e sono vincolanti per tutti i gestori.

I gestori che si attengono alla presente guida in fase di utilizzo dei solarium possono essere certi che i controlli degli organi di esecuzione cantonali non riscontreranno irregolarità.

Le disposizioni della LRNIS e dell'O-LRNIS sull'utilizzo dei solarium entreranno in vigore il 1° giugno 2020, ad eccezione di quelle relative alle limitazioni di accesso per le persone di età inferiore ai 18 anni, che saranno poste in vigore il 1° gennaio 2022.

1 RS 814.71

2 RS 814.711

3 Questa norma può essere acquistata presso l'Associazione Svizzera di Normazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

Sommario

1	Introduzione	1
1.1	Basi giuridiche	1
1.2	Definizione di solarium	4
1.3	Utilizzo di solarium a titolo commerciale, professionale, pubblico e privato	4
1.4	Scopo dell'utilizzo	4
2	Requisiti generali per i gestori di solarium	5
2.1	Controllo dell'età	5
2.1.1	<i>Informazione della clientela sul controllo dell'età</i>	5
2.1.2	<i>Controllo dell'età da parte del personale presso solarium con servizio</i>	5
2.1.3	<i>Controllo dell'età presso solarium con servizio e senza servizio mediante ausili tecnici</i>	5
2.2	Misure in materia di informazione	7
2.2.1	<i>Informazioni sui gruppi a rischio</i>	7
2.2.2	<i>Informazioni sui rischi delle radiazioni UV e misure per ridurli al minimo</i>	7
2.3	Occhiali protettivi	8
2.3.1	<i>Consegna e requisiti degli occhiali protettivi</i>	8
2.3.2	<i>Consegna gratuita o a pagamento</i>	8
3	Disposizioni riguardanti i solarium senza servizio	8
3.1	Solarium UV tipo 3	8
3.2	Indicazioni sui solarium	8
3.3	Irradianze per UVA e UVB	8
3.4	Irradianza massima	8
4	Disposizioni riguardanti i solarium con servizio	9
4.1	UV tipo 1, 2, 3 e 4	9
4.2	Indicazioni sui solarium	9
4.3	Irradianze per UVA e UVB	9
4.4	Irradianza massima	9
4.5	Raccomandazione medica per gli UV tipo 4	9
4.6	Formazione del personale	10
4.6.1	<i>Requisiti delle formazioni</i>	10
4.6.2	<i>Presenza</i>	10

5	Requisiti del programma di esposizione	10
5.1	Basi	10
5.2	Requisiti del programma personale di esposizione/programma di abbronzatura	11
5.2.1	<i>Messa a disposizione dei programmi di esposizione</i>	11
5.2.2	<i>Requisiti per la forma del programma personale di esposizione/programma di abbronzatura</i>	11
5.2.3	<i>Requisiti per i dati sulle quantità di radiazioni dei singoli solarium (programma di cabina)</i>	12
5.2.4	<i>Programma personale di esposizione/programma di abbronzatura semplificato</i>	12
5.2.5	<i>Requisiti per l'impostazione della dose tramite timer/regolazione della dose dell'apparecchio</i>	13
5.2.6	<i>Modelli di programmi di esposizione e di programmi di cabina</i>	13
6	Esecuzione cantonale	14
6.1	Principio	14
6.2	Gestori interessati	14
6.3	Provvedimenti amministrativi e sanzioni	14

1.2 Definizione di solarium

Un solarium è un apparecchio o un impianto che, per come è stato concepito e costruito, emette raggi ultravioletti per irradiare la pelle. Questa definizione ingloba quindi gli apparecchi di tipo «lettino solare», sul quale la persona è sdraiata (fig.1), le cabine (*booth*), utilizzate in piedi (fig.2) o da seduti, e le sale dotate di sorgenti di emissione di raggi UV artificiali, appositamente progettate e costruite.



Figura 1: Lettino abbronzante, posizione sdraiata.



Figura 2: Lettino abbronzante, posizione in piedi.

Alcune installazioni sono commercializzate con il nome «collarium»: questi apparecchi emettono, oltre ai raggi ultravioletti, anche raggi infrarossi (IR), che servono a stimolare la produzione di collagene e favorire la perfusione sanguigna dei tessuti cutanei. Nel

quadro dell'applicazione della LRNIS, questi apparecchi sono da considerarsi come solarium. La presente guida vale dunque sia per i solarium che per i collarium.

1.3 Utilizzo di solarium a titolo commerciale, professionale, pubblico e privato

Le disposizioni della LRNIS e dell'O-LRNIS si applicano ai solarium per uso commerciale, professionale, pubblico e privato.

I privati che utilizzano i solarium esclusivamente nella cerchia familiare e nel restante ambito tutelato dai diritti fondamentali (p. es. nel quadro della tutela dello sviluppo autodeterminato della personalità o dell'inviolabilità del domicilio) devono adempiere gli obblighi di cui all'articolo 3 capoverso 1 LRNIS sotto la propria responsabilità individuale.

1.4 Scopo dell'utilizzo

L'O-LRNIS si applica ai solarium offerti o pubblicizzati a scopo di abbronzatura (come previsto nella norma sui solarium) o per altri scopi non medici (sintesi della vitamina D, rafforzamento delle ossa, calore, rilassamento ecc.).

Gli apparecchi UV che invece emettono raggi ultravioletti per scopi medici, per esempio per la fotochemioterapia (PUVA) o le terapie fotodinamiche (PDT), sono dispositivi medici, per cui non rientrano nel campo di applicazione della norma sui solarium e non sono retti dall'O-LRNIS.

Questa eccezione non si applica ai solarium UV tipo 4 che emettono radiazioni UVB molto forti. Sebbene per il loro utilizzo sia richiesta una raccomandazione medica, non sono considerati dispositivi medici e quindi rientrano nel campo di applicazione dell'O-LRNIS.

2 Requisiti generali per i gestori di solarium

2.1 Controllo dell'età

A partire dal 1° gennaio 2022 i gestori di solarium sono tenuti a garantire che le persone di età inferiore ai 18 anni non possano utilizzare le loro strutture. Per solarium ai sensi dell'O-LRNIS si intendono tutti gli impianti, gli apparecchi e le lampade che irradiano la pelle con raggi ultravioletti (UV).

2.1.1 Informazione della clientela sul controllo dell'età

I gestori di solarium devono informare la clientela per iscritto nelle lingue ufficiali del rispettivo Cantone e in inglese sul divieto di utilizzo dei solarium da parte di persone di età inferiore ai 18 anni. Tale informazione deve

- essere ben visibile in tutti i solarium nel settore di ingresso dei locali dove si trovano i solarium;
- essere ben visibile nei solarium con servizio anche al bancone o dove la clientela paga l'entrata al solarium oppure dove si assegna o si accende l'apparecchio;
- avere un carattere di stampa di almeno 60 punti tipografici (dimensione del carattere: 20 mm).

2.1.2 Controllo dell'età da parte del personale presso solarium con servizio

I gestori sono tenuti a garantire che il personale in loco verifichi l'età dei clienti attraverso la carta d'identità, il passaporto, la licenza di condurre, lo SwissPass o una carta-cliente personalizzata prima dell'utilizzo del solarium. La carta-cliente personalizzata che i gestori emettono in precedenza sulla base di una carta d'identità valida o di un passaporto valido deve essere provvista di una fotografia del cliente. Il personale può accedere un solarium o consentirne l'utilizzo solamente dopo essersi accertato che il cliente abbia almeno 18 anni.

I gestori devono descrivere per scritto la procedura interna da seguire per controllare l'età nella loro struttura e concedere ai clienti l'accesso ai solarium. Devono altresì istruire di conseguenza il personale.

2.1.3 Controllo dell'età presso solarium con servizio e senza servizio mediante ausili tecnici

Il controllo dell'età dei clienti presso i solarium con servizio può essere effettuato mediante ausili tecnici; presso quelli senza servizio il ricorso agli ausili tecnici è obbligatorio. Questi ultimi devono essere tali da consentire solo alle persone di età superiore ai 18 anni di accedere agli impianti, agli apparecchi e alle lampade.

Gli ausili tecnici determinano l'età del cliente sulla base di carte d'identità, passaporti o licenze di condurre a lettura ottica direttamente sul posto oppure concedono l'accesso dopo la verifica dell'età mediante una banca dati.

I seguenti ausili tecnici soddisfano i requisiti legali previsti per il controllo dell'età

1. Lettore di documenti collocato nell'ingresso della struttura o dei locali dove si trovano i solarium

Un lettore di documenti verifica, sulla base di una carta d'identità, un passaporto o una licenza di condurre leggibili elettronicamente, l'età dei clienti che intendono accedere a un solarium. A seconda della variante di controllo degli accessi, il lettore di documenti può essere collocato nelle seguenti posizioni all'interno della struttura che ospita i solarium:

- Variante 1: in un locale di una struttura liberamente accessibile che ospita i solarium. Il lettore di documenti è connesso elettronicamente a tutti i solarium della struttura e, per ciascun controllo dei documenti andato a buon fine, consente a una singola persona l'accesso esclusivamente a uno solo dei solarium presenti nella struttura;
- Variante 2: all'ingresso della struttura che ospita i solarium o all'ingresso della zona ad accesso riservato della struttura nella quale si trovano i solarium. Per ciascuna struttura è consentita una sola zona ad accesso riservato. Per ciascun controllo dei documenti andato a buon fine, il lettore di documenti consente a una singola persona l'accesso alla struttura o alla zona ad accesso riservato in cui si trovano i solarium mediante un impianto realizzato tecnicamente in modo da consentire il passaggio di una sola persona alla volta (per esempio tornello monoposto a tutta altezza non scavalcabile, bussola monoposto). Gli impianti come i tornelli a mezza altezza, che possono essere scavalcati o altrimenti aggirati, nonché le porte automatiche che si aprono per breve tempo e potrebbero consentire il passaggio di più persone non soddisfano i requisiti di controllo degli accessi.

Per entrambe le varianti il lettore di documenti, contemporaneamente allo sblocco dell'accesso risp. all'attivazione di un solarium, deve bloccare elettronicamente l'impiego multiplo dello stesso documento per ottenere l'accesso alla rispettiva struttura almeno fino alla mezzanotte della stessa giornata, ma preferibilmente per 48 ore. Ciò avviene leggendo e salvando temporaneamente i dati del documento. A tale scopo il lettore di documenti deve essere in grado di leggere e di salvare almeno fino alla mezzanotte della stessa giornata quanto meno la data di nascita, il numero e, se indicata, la data di scadenza del documento, incluse tutte le cifre di controllo nella parte leggibile elettronicamente della carta d'identità, del passaporto o della licenza di condurre. Questi dati devono essere eliminati al più tardi 48 ore dopo il loro salvataggio per motivi di protezione dei dati. Anche nome e cognome del titolare del documento possono essere salvati per 48 ore. Se una struttura utilizza diversi lettori di documenti (per esempio presso ogni solarium), questi devono essere connessi elettronicamente in modo tale che possano bloccare elettronicamente l'impiego multiplo dello stesso documento per ottenere l'accesso alla rispettiva struttura.

2. Lettore di documenti alla cassa automatica di un solarium presso le strutture che dispongono di un solo solarium

Il lettore di documenti, installato presso la cassa automatica che attiva il solarium, verifica l'età dei clienti che richiedono l'accesso al solarium sulla base di una carta d'identità, un passaporto o una licenza di condurre leggibili elettronicamente. Contemporaneamente allo sblocco dell'accesso, deve essere bloccato elettronicamente l'impiego multiplo dello stesso documento per ottenere l'accesso alla struttura almeno fino alla mezzanotte della stessa giornata, ma preferibilmente per 48 ore. Ciò avviene leggendo e salvando temporaneamente i dati del documento. A tale scopo il lettore di documenti deve essere in grado di leggere e di salvare almeno fino alla mezzanotte della stessa giornata quanto meno la data di nascita, il numero e, se indicata, la data di scadenza del documento, incluse tutte le cifre di controllo nella parte leggibile elettronicamente della carta d'identità, del passaporto o della licenza di condurre. Questi dati devono essere eliminati al più tardi 48 ore dopo il loro salvataggio per motivi di protezione dei dati. Anche nome e cognome del titolare del documento possono essere salvati per 48 ore.

3. Identificazione con dati personali verificati mediante un codice elettronico

I dati dei clienti sono salvati in una banca dati esterna delle strutture che ospitano i solarium e verificati una volta, al momento della registrazione, da un collaboratore del gestore della banca dati. A tale scopo il cliente deve trasmettere una fotografia che lo ritrae mentre tiene in mano la propria carta d'identità, il proprio passaporto o la propria licenza di condurre. Il documento d'identità deve essere tenuto in modo da rendere visibile la fotografia presente sullo stesso. La risoluzione della fotografia deve permettere di riconoscere tutti i dati contenuti nel documento d'identità tenuto in mano.

Sulla base di tali dati, un'applicazione per smartphone (app) verifica l'età dei clienti registrati. L'app è personale e abbinata a un unico numero di cellulare. Anche i dati personali del cliente sono abbinati a un unico numero di cellulare e quindi all'app. La verifica dell'età avviene mediante un codice elettronico, come per esempio un codice QR o un codice a cifre che viene visualizzato nell'app e che conferma la maggiore età del cliente. Il sistema di controllo dell'età può emettere, per ogni cliente, un codice elettronico al giorno, che è utilizzabile una sola volta ed è valido per un minuto. Tale codice permette

- di attivare un solarium presso una cassa automatica, all'interno di una struttura, che è connessa con tutti i solarium della struttura in questione, oppure
- di concedere l'accesso a un'unica persona, all'ingresso della struttura o dei locali dove si trovano i solarium, mediante un impianto realizzato tecnicamente in modo da consentire il passaggio di una sola persona alla volta conformemente al punto 1.

I gestori devono garantire la funzionalità e la manutenzione delle soluzioni tecniche. I gestori di una banca dati devono garantire la protezione dei dati secondo lo stato attuale della tecnica.

2.2 Misure in materia di informazione

2.2.1 Informazioni sui gruppi a rischio

I gestori devono affiggere manifesti per informare i clienti sui seguenti gruppi a rischio:

- persone affette attualmente o in passato da cancro della pelle;
- persone che presentano un rischio elevato di cancro della pelle, in particolare se:
 - a. hanno parenti di primo grado con precedenti di melanoma;
 - b. hanno subito ripetute gravi scottature solari durante l'infanzia;
 - c. presentano nei indicativi di un aumento del rischio di cancro della pelle (più di 16 nei, nei asimmetrici dalla forma e dai bordi irregolari, di diametro superiore a 5 mm o con pigmentazione alterata);
- persone sensibili ai raggi UV che:
 - a. hanno una scottatura solare;
 - b. non riescono ad abbronzarsi o si scottano facilmente al sole;
 - c. tendono a sviluppare lentiggini;
 - d. presentano chiazze decolorate anomale sulla pelle;
 - e. hanno i capelli rossi naturali;
 - f. sono in cura per una fotosensibilità;
 - g. assumono medicinali fotosensibilizzanti.

I manifesti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere ben visibili nel settore di ingresso dei locali dove si trovano i solarium;
- per i gestori che, in ragione di condizioni strutturali, non dispongono di un settore di ingresso, essere collocati in una posizione ben visibile all'entrata dei locali dove si trovano gli apparecchi (p. es. negli alberghi);
- avere un carattere di stampa di almeno 60 punti tipografici (dimensione del carattere: 20 mm);
- essere in formato A1 (594 × 841 mm) o superiore;
- essere redatti nelle lingue ufficiali del Cantone e in inglese; i manifesti possono essere scritti in una o più lingue; quelli in più lingue devono soddisfare il requisito di buona leggibilità;
- contenere almeno le informazioni figuranti nell'esempio riportato nell'allegato separato della presente guida;
- non devono riprendere esattamente le formulazioni dell'allegato 1.3 O-LRNIS, ma devono riflettere il contenuto.

2.2.2 Informazioni sui rischi delle radiazioni UV e misure per ridurli al minimo

I gestori devono informare gli utenti, per mezzo di manifesti, sui seguenti punti:

- i raggi UV possono provocare danni irreversibili alla pelle e agli occhi, come il cancro della pelle o la cataratta;

- l'esposizione ai raggi UV a ogni età, e in particolare in giovane età, aumenta il rischio di danni alla pelle in età più avanzata;
- dopo un'esposizione eccessiva ai raggi UV la pelle può reagire con una scottatura e subire un invecchiamento prematuro; può inoltre aumentare il rischio di cancro della pelle;
- alcuni medicinali possono aumentare la sensibilità ai raggi UV: in caso di dubbi, chiedere a un medico o un farmacista;
- tra le prime due esposizioni ai raggi UV dovrebbero trascorrere almeno 48 ore;
- le esposizioni ai raggi UV secondo il programma di esposizione possono essere riprese al più presto a distanza di una settimana se dopo un'esposizione ai raggi UV dovessero comparire eritemi (arrossamenti della pelle);
- gli utenti non devono prendere il sole e utilizzare il solarium lo stesso giorno;
- quando utilizzano i solarium:
 - a. devono rimuovere i cosmetici e non devono applicare protezioni solari o prodotti che accelerano l'abbronzatura;
 - b. devono utilizzare sempre occhiali protettivi adeguati e proteggere dalle radiazioni le parti sensibili della pelle come cicatrici, tatuaggi e organi genitali;
- devono consultare un medico prima di ogni esposizione se:
 - a. sono sensibili o hanno reazioni allergiche ai raggi UV;
 - b. si manifestano effetti inattesi, ad esempio prurito, nelle 48 ore dopo la prima esposizione ai raggi UV;
 - c. si formano tumefazioni persistenti o ferite sulla pelle o si notano cambiamenti dei nei pigmentati.

I manifesti devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere ben visibili ed essere collocati a una distanza massima di due metri dall'apparecchio;
- se un gestore ha più apparecchi, devono essere collocati in modo che gli utenti possano vederli bene da ogni apparecchio; a seconda delle condizioni strutturali può essere necessario collocare più manifesti per garantire che siano leggibili;
- avere un carattere di stampa di almeno 30 punti tipografici (dimensione del carattere: 10 mm);
- essere in formato A1 (594 × 841 mm) o superiore;
- essere redatti nelle lingue ufficiali del rispettivo Cantone e in inglese; il manifesto può essere scritto in una o più lingue; quelli in più lingue devono soddisfare il requisito di buona leggibilità;

- contenere almeno le informazioni figuranti nell'esempio riportato nell'allegato separato della presente guida;
- non devono riprendere esattamente le formulazioni dell'allegato 1.4 dell'O-LRNIS, ma devono rifletterne il contenuto.

2.3 Occhiali protettivi

2.3.1 Consegna e requisiti degli occhiali protettivi

I gestori devono mettere a disposizione degli utenti un numero sufficiente di paia di occhiali di protezione dai raggi UV. Gli occhiali devono corrispondere al tipo di protezione UV menzionato nelle istruzioni per l'uso dell'impianto. La marcatura deve essere visibile su ogni paio di occhiali ed essere conforme alla norma SN EN 170 o alla norma SN EN 60335-2-27. Gli occhiali di protezione sprovvisti di marcatura visibile sono considerati non conformi e non possono essere proposti agli utenti.

Marcatura secondo la norma SN EN 170

Numero di codice del filtro (combinazione di cifre e lettere separate da un trattino « - ») – fabbricante (una o due lettere) – classe ottica – resistenza meccanica – marcatura CE

L'elemento da verificare è rappresentato dal primo gruppo (numero di codice del filtro). La prima cifra deve essere 2 o 3, essendo così codificate le lenti che filtrano i raggi UV. Questa cifra può eventualmente essere seguita dalla lettera «C», che segnala che le lenti non distorcono la percezione dei colori. La cifra dopo il trattino indica l'attenuazione della radiazione visibile e può essere 3, 4 o 5. Una marcatura che inizia per «2-5» è dunque conforme, a differenza di una che inizia per «4-5».

Marcatura secondo la norma SN EN 60335-2-27

La norma SN EN 60335-2-27 prescrive che, in funzione della lunghezza d'onda λ , la trasmissione massima delle lenti non possa superare i seguenti valori (tabella 101 della norma):

- 250 nm < λ ≤ 320 nm: trasmissione massima 0,1%
- 320 nm < λ ≤ 400 nm: trasmissione massima 1%
- 400 nm < λ ≤ 550 nm: trasmissione massima 0,1%

2.3.2 Consegna gratuita o a pagamento

I gestori non sono tenuti a offrire gli occhiali gratuitamente alla clientela, possono esigere un pagamento per il loro utilizzo.

3 Disposizioni riguardanti i solarium senza servizio

3.1 Solarium UV tipo 3

Il gestore può mettere a disposizione degli utenti, senza servizio, unicamente solarium UV tipo 3.

3.2 Indicazioni sui solarium

Nelle aziende che non offrono servizio ogni solarium deve riportare, sulla parte esterna, un'indicazione «UV tipo 3» ben visibile per gli utenti e gli organi di esecuzione e ben leggibile a una distanza di 2 metri (grandezza dei caratteri pari ad almeno 45 punti tipografici, ovvero 15,8 mm). L'indicazione del tipo di UV sulla targhetta dell'apparecchio o sulla parte interna dello stesso non è sufficiente e deve essere menzionata separatamente.

3.3 Irradianze per UVA e UVB

Le irradianze ad azione eritematogena di un solarium classificato come UV tipo 3 devono rispettare il valore limite per gli UVB e UVA, inferiore a 0,15 W/m² ciascuna.

3.4 Irradianza massima

La somma delle irradianze ad azione eritematogena per gli UVB e UVA di un solarium non può, conformemente all'O-LRNIS, superare il valore limite di 0,3 W/m².

Se i gestori non sono in grado di provvedervi da soli devono rivolgersi al fabbricante, al responsabile dell'immissione in commercio o a specialisti competenti.

4 Disposizioni riguardanti i solarium con servizio

4.1 UV tipo 1, 2, 3 e 4

I gestori possono offrire, con servizio, apparecchi UV tipo 1, 2, 3 e 4.

4.2 Indicazioni sui solarium

Nelle aziende che offrono servizio ogni apparecchio solarium deve riportare, sulla parte esterna, un'indicazione «UV tipo 1» o «UV tipo 2» o «UV tipo 3» o «UV tipo 4» ben visibile per gli utenti e gli organi di esecuzione e ben leggibile a una distanza di 2 metri (grandezza dei caratteri pari ad almeno 45 punti tipografici, ovvero 15,8 mm). L'indicazione del tipo di UV sulla

targhetta dell'apparecchio o sulla parte interna dello stesso non è sufficiente e deve essere menzionata separatamente.

4.3 Irradianze per UVA e UVB

Le irradianze ad azione eritematogena per UVA e UVB di un solarium classificato come UV tipo 1, 2, 3 o 4 non devono superare il valore limite per gli UVB e UVA indicato nella tabella 1.

Tabella 1 UV-tipi dei solarium

UV tipi dei solarium	Irradianza ad azione eritematogena [W/m ²]	
	Banda UVB 250 nm < λ ≤ 320 nm	Banda UVA 320 nm < λ ≤ 400 nm
1	< 0,0005	≥ 0,15
2	0,0005 fino 0,15	≥ 0,15
3	< 0,15	< 0,15
4	≥ 0,15	< 0,15

4.4 Irradianza massima

La somma delle irradianze ad azione eritematogena per UVA e UVB di un solarium classificato come UV tipo 1, 2, 3 o 4 non deve, conformemente all'O-LRNIS, superare il valore limite di 0,3 W/m².

4.5 Raccomandazione medica per gli UV tipo 4

I solarium UV tipo 4 possono essere utilizzati solo da utenti in possesso di una raccomandazione medica scritta contenente almeno i seguenti dati:

- il nome/cognome e l'indirizzo della persona a cui è stata rilasciata;
- la raccomandazione che la persona indicata può utilizzare un solarium UV tipo 4;
- nome/cognome e indirizzo del medico;
- data di rilascio e firma del medico.

Le misure sono considerate sufficienti se il gestore:

- ricorda all'utente la necessità di una raccomandazione medica; e
- la richiede al cliente prima dell'utilizzo del solarium (di seguito «seduta») e ne verifica la correttezza e la completezza;
- impedisce ai clienti di utilizzare questi solarium senza essere controllati.

Per garantire il rispetto di quest'ultimo punto, i solarium UV tipo 4 devono:

- trovarsi in locali non liberamente accessibili ai quali il personale deve consentire l'accesso, oppure
- essere controllati a distanza dal personale, oppure
- essere attivabili con gettoni o mezzi simili che i clienti ricevono dal personale, prima di ogni seduta, presentando la raccomandazione medica.

Non è considerata sufficiente: una conferma meccanica, elettronica o basata su software secondo cui il cliente sarebbe in possesso di una raccomandazione medica per l'utilizzo di solarium UV tipo 4.

4.6 Formazione del personale

4.6.1 Requisiti delle formazioni

I gestori di solarium UV tipo 1, 2 e 4 devono impiegare sul posto personale formato. La formazione teorica e pratica necessaria include le conoscenze descritte nella norma SN EN 16489-1:2014 («Servizi professionali di trattamento della pelle con raggi ultravioletti in locali chiusi – Parte 1: Requisiti per la fornitura di formazione») e nella norma SN EN 16489-2:2015 («Servizi professionali di trattamento della pelle con raggi ultravioletti in locali chiusi – Parte 2: Qualifiche e competenze richieste per il consulente dei centri di abbronzatura»). Gli addetti dei centri di abbronzatura sono considerati formati se dispongono di un certificato europeo di formazione come consulenti di centri di abbronzatura. Gli istituti di formazione in Svizzera o nell'Unione europea devono ottenere una certificazione.

4.6.2 Presenza

Il personale formato deve essere presente *sul posto* durante gli orari di apertura. *Sul posto* significa:

- per i centri di abbronzatura: il personale è presente nei locali dove vengono utilizzati i solarium;
- per i gestori che offrono i solarium come servizio secondario: il personale è presente in maniera permanente nei locali direttamente adiacenti alle sale in cui vengono utilizzati i solarium; il personale ha sempre sotto controllo i locali con i solarium.

Non è considerato sufficiente che un'unica persona sia in possesso di un certificato di formazione e che tutte le altre, pure incaricate di gestire i solarium, ne siano sprovviste.

5 Requisiti del programma di esposizione

5.1 Basi

I gestori devono mettere a disposizione di ogni utente un programma di esposizione. Questo programma definisce le quantità di radiazioni del primo utilizzo del solarium (di seguito «seduta») con pelle non abbronzata, della seconda seduta con pelle non abbronzata, delle sedute successive, la dose totale (quantità totale di radiazioni) di una serie di sedute, la dose totale annua di tutte le serie di sedute e gli intervalli tra le singole sedute. Il programma è composto di due parti:

- un documento da compilare di persona (di seguito «programma di esposizione personale»), che il gestore deve mettere a disposizione del cliente in forma stampata; questo contiene essenzialmente informazioni sulla quantità di radiazioni accumulate dall'utente durante le sedute e istruzioni su come il cliente debba usare tale documento; i gestori possono denominare il programma di esposizione personale anche con l'espressione «programma di abbronzatura personale».
- istruzioni del gestore relative ai tempi di esposizione per ogni solarium gestito, informazioni sulle quantità di radiazioni risultanti dalle singole sedute e dati sul contributo di ogni singola seduta alla dose massima annuale; queste indicazioni devono essere apposte in modo ben visibile e leggibile su ogni apparecchio o nelle immediate

vicinanze dell'apparecchio o del suo sistema di pagamento/gettoniera. I gestori possono denominare queste indicazioni anche con le espressioni «programma di cabina» o «programma di abbronzatura per questa cabina».

Le dosi di radiazioni si calcolano moltiplicando l'irradianza per il tempo di esposizione. L'irradianza di un solarium è fissa, mentre il tempo di esposizione è variabile.

Nel caso dei solarium senza servizio, sono gli utenti a impostare il tempo di esposizione. L'utente annota sul proprio programma di esposizione personale le quantità di radiazioni indicate sui singoli apparecchi per calcolare la dose totale di radiazioni accumulate durante le sedute. In questo modo, al superamento dei valori indicati potrà sospendere temporaneamente le sedute per evitare danni alla salute.

Nel caso di solarium serviti da personale, il gestore regola personalmente i tempi di esposizione o istruisce i clienti in tal senso. Il gestore stesso annota nel programma di esposizione personale del cliente la quantità di radiazioni accumulate o indica al cliente come fare.

Altri punti:

- I gestori possono mettere a disposizione degli utenti il programma personale di esposizione anche in forma di app per smartphone.
- I programmi di esposizione personali non dipendono dal tipo di pelle e si applicano a tutte le persone non appartenenti ai gruppi a rischio elencati al capitolo 2.2.1 della presente guida. Non è necessario che i clienti o i gestori accertino il tipo di pelle.

5.2 Requisiti del programma personale di esposizione/programma di abbronzatura

5.2.1 Messa a disposizione dei programmi di esposizione

Solarium senza servizio

I programmi di esposizione personali devono essere disponibili in forma cartacea e in numero sufficiente nelle immediate vicinanze dei singoli solarium o in un luogo chiaramente visibile ai clienti. Una cinquantina di esemplari per solarium è considerato un numero adeguato.

Non è sufficiente indicare solamente l'esistenza di un programma di esposizione sotto forma di app per smartphone, poiché non si può dare per scontato che ogni cliente ne possieda uno o voglia installare una simile app.

Solarium con servizio

Esemplari del programma di esposizione personale in formato cartaceo devono essere disponibili alla reception, al bancone, alla cassa o in altri posti serviti dal personale.

Non è sufficiente indicare solamente l'esistenza di un programma di esposizione sotto forma di app per smartphone, poiché non si può dare per scontato che ogni cliente ne possieda uno o voglia installare una simile app.

5.2.2 Requisiti per la forma del programma personale di esposizione/programma di abbronzatura

I programmi di esposizione personali a disposizione dei clienti devono contenere almeno i seguenti campi secondo la tabella 2.

Tabella 2: Programma personale di esposizione/programma di abbronzatura: documento per gli utenti

Serie di sedute [data d'inizio]	Seduta	Dose di esposizione del solarium in J/m ²	Periodo di attesa fino all'esposizione successiva	Contributo alla dose massima annuale in J/m ²
1	1ª seduta con pelle non abbronzata		48 ore	
	2ª seduta con pelle non abbronzata		48 ore	
	Seduta successiva 1		48 ore	
	Seduta successiva 2		48 ore	
	Seduta successiva...		48 ore	
	Totale serie di sedute 1			48 ore
2	Totale serie di sedute 2		-	
Tutte le serie di sedute	Totale		-	

Ulteriori requisiti sono elencati di seguito.

- I campi del programma di esposizione personale che si riferiscono ad apparecchi specifici sono ancora vuoti nei programmi messi a disposizione. In questo modo si possono inserire i dati relativi a vari apparecchi di gestori diversi.
- Il programma di esposizione deve essere strutturato in modo tale che le dosi di esposizione ad azione eritematogena delle singole sedute possano essere sommate per calcolare il totale di una serie di sedute.
- Nel programma di esposizione va precisato che i clienti devono interrompere una serie di sedute se la somma delle dosi di esposizione ad azione eritematogena supera i 3000 J/m². Al raggiungimento di questo valore è opportuno consigliare di sospendere le sedute per tre settimane e solo dopo iniziare una nuova serie di sedute.

- Il programma di esposizione deve essere strutturato in modo tale che le dosi di esposizione ad azione NMSC (non melanoma skin cancer) delle singole sedute possano essere sommate per calcolare la dose annuale.
- Il programma di esposizione deve informare i clienti che le sedute andrebbero sospese temporaneamente se la dose annuale ad azione NMSC supera i 25'000 J/m². Al raggiungimento di questo valore è opportuno consigliare di sospendere temporaneamente le sedute fino a quando non sia trascorso un anno dall'inizio della prima serie di sedute. Il contributo alla dose annuale può anche essere espresso in percentuale per facilitare ai clienti l'operazione di addizione dei contributi.

- Per una migliore comprensione da parte dell'utenza, sul programma di esposizione personale è consentito sostituire le espressioni «dosi di esposizione ad azione eritematogena» o «dosi di esposizione ad azione NMSC» con «dosi di esposizione» o «dose annuale».

5.2.3 Requisiti per i dati sulle quantità di radiazioni dei singoli solarium (programma di cabina)

I valori da inserire nelle colonne «Tempo di esposizione», «Dose di esposizione» e «Contributo alla dose massima annuale» devono essere indicati dal gestore per ogni solarium ed essere apposti sull'apparecchio conformemente alla tabella 3.

Tabella 3: Programma di esposizione: indicazioni sul solarium (programma di cabina)

Seduta	Tempo di esposizione	Dose di esposizione	Contributo alla dose massima annuale in J/m ²
1 ^a seduta con pelle non abbronzata		Max 100 J/m ²	
2 ^a seduta con pelle non abbronzata	Min 10 minuti	Max 250 J/m ²	
Seduta successiva 1	Min 10 minuti	Max 600 J/m ²	
Seduta successiva 2	Min 10 minuti	Max 600 J/m ²	
Seduta successiva...	Min 10 minuti	Max 600 J/m ²	

Altri requisiti specifici relativi agli apparecchi.

- Le dosi di esposizione non devono superare i valori indicati nella tabella 4.
- A partire dalla seconda seduta di una serie, il tempo di esposizione deve essere almeno di 10 minuti.
- Il contributo alla dose massima annuale deve essere indicato in termini assoluti, ma può essere espresso anche in percentuale per facilitare ai clienti l'operazione di addizione dei contributi.
- Per una migliore comprensione da parte dell'utenza, sul programma di esposizione personale è consentito sostituire le espressioni «dosi di esposizione ad azione eritematogena» o «dosi di esposizione ad azione NMSC» con «dosi di esposizione» o «dose annuale».

5.2.4 Programma personale di esposizione/ programma di abbronzatura semplificato

Oltre al programma di esposizione descritto al capitolo 5.2.2, che i clienti possono utilizzare per servirsi di solarium di diversi tipi e di diversi offerenti, i gestori possono allestire programmi di esposizione personali semplificati riferiti a modelli di solarium specifici del gestore. Questi programmi semplificati sono strutturati secondo la tabella 4.

Questi programmi di esposizione personale semplificati non sono adatti per i clienti che utilizzano diversi tipi di solarium. La messa a disposizione di tali programmi semplificati non libera il gestore dall'obbligo di offrire i programmi di esposizione di cui al capitolo 5.2.2 e di apporre su ogni singolo apparecchio informazioni sulle quantità di radiazioni di cui al capitolo 5.2.3.

Tabella 4: Programma di esposizione personale/programma di abbronzatura semplificato prestampato

Serie di sedute e data d'inizio della serie	Seduta		Tempo di esposizione [min]	Periodo di attesa fino all'esposizione successiva
1ª serie di sedute	1ª seduta con pelle non abbronzata	*	Inserito dal gestore	48 ore
	2ª seduta con pelle non abbronzata	*	Inserito dal gestore	48 ore
	Seduta successiva 1	*	Inserito dal gestore	48 ore
	Seduta successiva 2	*	Inserito dal gestore	48 ore
	Seduta successiva x, in cui la somma delle dosi di esposizione ad azione eritematogena di tutte le sedute della serie ha raggiunto 3000 J/m ² e si impone quindi una pausa	*	Inserito dal gestore	–
2ª serie di sedute	1ª serie di sedute			
Serie di sedute x, in cui la somma delle dosi di esposizione ad azione NMSC di tutte le serie di sedute ha raggiunto 25 000 J/m ² e si impone una pausa fino a quando non sia trascorso un anno dall'inizio della 1ª serie di sedute	1ª serie di sedute			

* Campo di conferma nel quale l'utente deve apporre una crocetta al termine di una seduta.

5.2.5 Requisiti per l'impostazione della dose tramite timer/regolazione della dose dell'apparecchio

Deve essere possibile impostare, su ogni apparecchio, i tempi di esposizione specificati dal fabbricante e indicati sui solarium. Nei solarium a monete, i clienti devono poter inserire gli importi corrispondenti precisamente ai tempi di esposizione previsti (non p. es. solo due pezzi da 5 franchi).

5.2.6 Modelli di programmi di esposizione e di programmi di cabina

Nell'allegato separato della presente guida, concernente gli stampati dell'associazione di categoria Photomed è riportato un modello di programma di esposizione personale nonché un modello di programma di cabina riguardo a tempi di esposizione, dosi di esposizione e contributi alla dose annuale. I gestori che impiegano tali modelli soddisfano i requisiti dell'O-LRNIS per quanto riguarda il programma di esposizione.

6 Esecuzione cantonale

6.1 Principio

L'esecuzione delle disposizioni dell'O-LRNIS sull'utilizzo dei solarium è di competenza dei Cantoni. Gli organi cantonali di esecuzione controllano i requisiti relativi ai solarium e le prescrizioni applicabili ai gestori, spiegati in dettaglio nei capitoli 2-5 della presente guida.

6.2 Gestori interessati

Gli organi cantonali di esecuzione controllano i seguenti gestori che utilizzano i solarium a titolo commerciale, pubblico o privato (società):

- gestori commerciali che offrono i solarium nell'ambito della loro attività lucrativa principale: centri di abbronzatura;
- gestori commerciali che offrono i solarium come servizio accessorio: hotel, motel, pensioni, bed & breakfast, appartamenti di vacanza, altre strutture alberghiere, centri sportivi, piscine, strutture wellness, impianti termali, centri fitness, saloni di estetica, istituti di bellezza, saloni da parrucchiere, centri di formazione privati e ditte di affitto e noleggio. Questi gestori rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza; anche mettere a disposizione gratuitamente solarium a scopi pubblicitari o di prova è considerato un utilizzo commerciale;
- gestori retti dal diritto pubblico: piscine pubbliche e altre istituzioni pubbliche;
- gestori privati organizzati in società senza scopo di lucro che concedono ai loro soci o visitatori la possibilità di utilizzare i solarium: associazioni, club, cooperative e altri offerenti che mettono a disposizione solarium a pagamento o gratuitamente.

6.3 Provvedimenti amministrativi e sanzioni

Secondo l'articolo 9 capoverso 3 LRNIS, gli organi d'esecuzione devono adottare provvedimenti amministrativi se l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione di un solarium non sono conformi con le disposizioni della LRNIS e dell'O-LRNIS e se vi sono rischi per la

salute della clientela. Possono disporre i seguenti provvedimenti amministrativi:

- controllare sul posto l'installazione, l'utilizzo e la manutenzione di prodotti nonché l'attuazione delle misure;
- disporre provvedimenti adeguati oppure ordinarli sul posto se dal controllo risulta che non sono rispettate le prescrizioni o le norme di sicurezza del fabbricante;
- se necessario per tutelare la salute del cliente o di terzi, possono in particolare:
 - ordinare che il pubblico sia avvertito sui pericoli legati all'utilizzo;
 - sequestrare e distruggere il prodotto o renderlo inutilizzabile nel caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza del fabbricante nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
 - ordinare l'immediata cessazione di esposizioni pericolose per la salute;
 - provvedere affinché il riconoscimento dell'attestato di competenza sia revocato in caso di ripetuto utilizzo inappropriato a scopi commerciali o professionali di prodotti potenzialmente pericolosi.
 - avvertire il pubblico sui pericoli legati all'uso se il gestore non adotta provvedimenti efficaci o non li adotta tempestivamente.

Se gli organi d'esecuzione constatano che i gestori non rispettano la LRNIS e la O-LRNIS, informano le autorità cantonali di perseguimento penale. Chi commette simili violazioni è passibile, conformemente all'articolo 13 LRNIS, delle seguenti sanzioni:

- è punito con la multa fino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente non si attiene alle norme di sicurezza del fabbricante nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione a scopi commerciali o professionali;
- se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.